

precedenti hanno diritto, entro cinque anni da che il rimboscamento od il rinsodamento sarà compiuto, di riacquistare i fondi già di loro proprietà che non fossero stati alienati per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, restituendo il prezzo di espropriazione e le spese occorse pel rimboscamento o pel rinsodamento con i relativi interessi.

Il Ministro di agricoltura può consentire che il pagamento venga fatto in rate annuali, non oltre le dieci, con i relativi interessi. »

(È approvato).

« Art. 18. Nei terreni rimboscati o rinsodati a norma della presente legge, sia per cura dei consorzi o dei proprietari, sia per cura del Governo, le operazioni di coltura boschiva, taglio di boschi, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo, non possono eseguirsi che in conformità dei disegni di coltura e di conservazione preparati dall'Amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale. »

Franceschini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Non è certo mia intenzione di sollevare quistioni, che possano essere causa di ritardo all'approvazione ed attuazione di questa legge che, quantunque riconosciuta e dichiarata della massima utilità ed urgenza, ha corso già pericolo due volte, per la solita ragione finanziaria, di dover naufragare.

Solo mi consenta l'onorevole ministro che io gli rivolga una parola di raccomandazione, perchè, qualora lo creda opportuno e conveniente, abbia la bontà di ricordarla quando si dovrà redigere il regolamento relativo alla presente legge.

Persuasosono come sono dell'amore che porta l'onorevole ministro a tutto ciò che si attiene al miglioramento della nostra agricoltura, spero che vorrà adempiere con la massima sollecitudine ad un ordine del giorno, votato in altra circostanza dalla Camera, col quale, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro di agricoltura e commercio, intorno alla sollecita presentazione di un progetto di riforma della presente legge forestale, si passava all'ordine del giorno.

Così sarebbe possibile riunire in una sola legge tante disposizioni contenute, mi si consenta il dirlo, in tante piccole leggi, che non si trovano fra di esse d'accordo e in armonia.

A questo proposito ricorderò che nella discus-

sione, che si fece in questa Camera, sull'abolizione delle servitù di pascolare, seminare ed altre, io mi permisi di sottoporre all'attenzione della Camera stessa alcune considerazioni dirette a dimostrare come qualche prescrizione di quella legge non fosse, a parer mio, in perfetta armonia con le prescrizioni che si trovano in altre leggi forestali, e anche in un disegno di legge, che si trovava, allora, in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole ministro, allora, onorandomi di una sua risposta, mi fece conoscere che non gli pareva opportuno sollevare una discussione sopra un disegno di legge che si trovava in esame presso l'altro ramo del Parlamento. Egli diceva: finchè si parla di un disegno di legge esistente presso la Camera è discussione utile, opportuna, necessaria; ma parlare di due disegni di legge, l'uno dei quali è dinanzi al Senato, l'altro in discussione alla Camera, e confrontarli fra di loro, non mi pare opportuno. Se vi sarà contraddizione, continuava a dire l'onorevole ministro, quando l'altro disegno di legge verrà dinanzi alla Camera, sarà il caso di fare questo confronto e portarvi le opportune modificazioni.

Cotesta osservazione dell'onorevole ministro, informata, com'era, ai dovuti riguardi verso il Senato, io l'accettai e non insistei ulteriormente nel domandare quelle modificazioni che io credeva opportune. Ora si verifica precisamente il caso contemplato dall'onorevole ministro; avvenne, cioè, che il Senato, non conoscendo forse l'altro disegno di legge, che era in discussione davanti la Camera, ha approvato l'articolo 18, nel modo e nella forma identica con cui era stato allora presentato. E si sancì che:

« Nei terreni rimboscati o rinsodati a norma della presente legge, sia per cura dei consorzi o dei proprietari, sia per cura del Governo, le operazioni di coltura boschiva, taglio di boschi, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo, non possono eseguirsi che in conformità dei disegni di coltura o di conservazione preparati dall'Amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale. »

Fedele a quanto ho detto fin dal principio, non farò nessuna proposta, non sollevorò nessuna questione, non ricorderò le varie differenze che allora mi permisi di far notare alla Camera, e che credeva fossero segnatamente tra l'articolo in discussione e gli altri articoli contenuti nella legge sulla abolizione delle servitù, legge da questo